



**Comune di Montecarlo**  
**Provincia di Lucca**

*Copia*

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**N. 24 del 30.07.2014**

**Oggetto: "Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della tassa sui servizi indivisibili - TASI."**

L'anno **duemilaquattordici** addì **trenta** del mese di **luglio** alle ore **21.15** nella sala delle adunanze consiliari si è riunito il Consiglio Comunale, convocato in sessione **ORDINARIA** con l'osservanza delle modalità e dei termini prescritti.

All'inizio della trattazione dell'argomento di cui all'oggetto risultano presenti i Consiglieri Comunali sotto indicati:

	PRESENTI	ASSENTI		PRESENTI	ASSENTI
Fantozzi Vittorio	X		Tocchini Andrea	X	
Galligani Luca	X		Carmignani Marco	X	
Bassini Marzia		X	Bernardini Massimo		X
Del Vigna Roberto	X		Nacchi Stefano		X
Lunardi Ugo		X	Capocchi Francesco		X
Carrara Livio	X		Seghieri Davide		X
Paciscopi Angelita	X				

Essendo legale il numero dei presenti il Sig. VITTORIO FANTOZZI in qualità di Sindaco, assume la presidenza ed invita i convenuti alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Assiste il Segretario Capo, Dott. ALBERTO CAPPELLO incaricato della redazione del verbale.

La seduta è pubblica.



**Comune di Montecarlo**  
**Provincia di Lucca**

**O M I S S I S**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

VISTA la seguente proposta di deliberazione:

" **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**VISTO** l'art. 1, comma 639, della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147, detta Legge di Stabilità 2014, che ha istituito l'Imposta unica comunale "I.U.C.", composta da tre tributi;

**VISTO** che il comma 669, della sopra citata legge di stabilità, introduce la TASI per la componente servizi;

**VISTO** l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate, applicabile anche al tributo comunale sui rifiuti in quanto espressamente richiamato dai commi 676 e 682 dell'art. 1 della Legge di stabilità 2014;

**RILEVATO** che in particolare il comma 2 del citato art. 52 prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, da deliberare non oltre il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, con efficacia non antecedente al 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione;

**VISTO** l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede, in deroga a quanto sopra, che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;

**CONSIDERATO** il Decreto del Ministero dell'Interno in data 29.04.2014, pubblicato in G.U. n. 99 del 30.04.2014, con cui è stato differito al 31.07.2014 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione;

**VISTO** il Decreto del Ministero dell'Interno del 18 luglio 2014, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2014 degli enti locali è stato ulteriormente differito al 30 settembre 2014;

**ESAMINATO** dunque l'allegato schema di regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti "TASI", costituito da n. 14 articoli (all. sub A), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

**DATO ATTO** che la proposta di regolamento è stato esaminato con esito favorevole dalla Commissione Consiliare Regolamenti nella seduta del 26.07.2014;

**ACQUISITO** altresì il parere favorevole espresso dall'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato



**Comune di Montecarlo**  
**Provincia di Lucca**

dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, allegato sub. B);

**VISTO** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**VISTO** lo Statuto dell'Ente;

**VISTO** il regolamento di contabilità dell'Ente;

**D E L I B E R A**

**1) di istituire** il Tributo Comunale sui Servizi Indivisibili "TASI", di cui all'art. 1, comma 669, della Legge di stabilità 2014;

**2) di approvare** il regolamento per la disciplina del tributo comunale sui servizi indivisibili (TASI.) composto da n. 14, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, allegato sub A);

**3) di dare atto** che a norma delle disposizioni citate in premessa, il regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2014 e che per quanto da esso non previsto continuano ad applicarsi le disposizioni di legge;

**4) di trasmettere**, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione unitamente al regolamento, al Ministero dell'Economia e delle Finanze."

CONSIDERATO che la materia del presente atto rientra tra le ipotesi contemplate dall'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, per le quali sussiste una competenza esclusiva di questo Collegio;

VISTO il parere di regolarità tecnica-contabile del titolare d'area interessato, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTA la Legge Regionale 02.01.2002, n. 2;

PASSA a votazione in forma palese dal seguente esito:

Con voti unanimi espressi dai n. 7 Consiglieri presenti e votanti;

**D E L I B E R A**

- DI APPROVARE la sopra riportata proposta di deliberazione redatta dal Titolare dell'Area "Finanziaria" – Ufficio Tributi;

- DI DARE ATTO:

- che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, è stato reso dal competente organo, il parere che si allega al presente atto, sotto la lettera C);



**Comune di Montecarlo  
Provincia di Lucca**

- che notizia dell'assunzione del presente deliberato sarà trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari;
- che il presente deliberato diventerà esecutivo dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione all'Albo on-line del Comune (ex art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000);
- che il presente deliberato sarà pubblicato all'Albo on-line del Comune, per quindici giorni consecutivi;

Il Presidente vista l'urgenza di dare attuazione al provvedimento propone di dichiarare il presente deliberato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Passa a votazione dal seguente esito:

Con voti unanimi espressi dai n. 7 Consiglieri presenti e votanti;

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**D E L I B E R A**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

\*\*\*\*\*

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL  
TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)**

- Risultante dalle seguenti deliberazioni:
- deliberazione C.C. n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ (Approvazione)

Art. 1 - Oggetto .....	
Art. 2 -Soggetto attivo.....	
Art.3 -Presupposto impositivo.....	
Art. 4 -Soggettivpassivi.....	
Art. 5 - Base Imponibile.....	
Art. 6 - Aliquote.....	
Art. 7 - Eventuale detrazione per abitazione principale.....	
Art. 8 -Dichiarazione.....	
Art. 9 - Versamenti.....	
Art. 10 -Rimborsi e compensazione.....	
Art. 11 -Attività di controllo e sanzioni .....	
Art. 12 -Rateizzazione.....	
Art. 13 -Riscossione coattiva.....	
Art. 14 -Entrata in vigore del regolamento.....	
ALLEGATO -Servizi indivisibili.....	

## **Art. 1 – Oggetto**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

## **Art. 2 - Soggetto attivo**

1. Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

## **Art. 3 - Presupposto impositivo**

1. Il presupposto impositivo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

## **Art. 4 -Soggetti passivi**

1. Il soggetto passivo è il possessore o il detentore di fabbricati ed aree fabbricabili, di cui all'articolo 2.
2. Nel caso in cui l'oggetto imponibile è occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria.
3. L'occupante di immobili locati utilizzati come abitazione principale versa la TASI nella misura del 20 per cento del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota dalla relativa deliberazione consiliare. La restante parte è dovuta dal possessore.
4. L'occupante di immobili concessi in uso gratuito a parenti di primo grado che li utilizzano come abitazione principale con nucleo familiare separato, con le limitazioni previste dal vigente regolamento IMU, versa la TASI nella misura del 30 per cento del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota stabilita dalla relativa deliberazione consiliare. La restante parte è dovuta dal possessore.
5. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
6. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, ogni possessore ed ogni detentore effettua il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell'area fabbricabile, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.
7. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

## **Art. 5 - Base imponibile**

1. La base imponibile è la stessa prevista per l'applicazione dell'IMU, di cui all'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011.

2. Per la determinazione del valore delle aree fabbricabili il Comune, con apposita deliberazione di Giunta Comunale, può determinare, ai soli fini indicativi, periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle stesse.

3. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. Per la definizione dell'inagibilità o inabitabilità devono ricorrere una o più condizioni tra le seguenti: mancanza di copertura, mancanza di serramenti, mancanza di scale d'accesso, strutture pericolanti (muri perimetrali, solai, copertura); non si considera condizione di inabitabilità od inagibilità, la sola assenza dell'allacciamento alle utenze elettrico ed idriche.

4. Per i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all'articolo 10 del Dlgs. n. 42 del 2004, la base imponibile è ridotta del 50 per cento.

#### **Art. 6 – Aliquote**

1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera può essere deliberato l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili.

2. Con l'allegato 1 al presente Regolamento, il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

#### **Art. 7 - Eventuale detrazione per abitazione principale**

1. Con la delibera di cui all'articolo 6, il Consiglio Comunale può riconoscere una detrazione per abitazione principale, stabilendo l'ammontare e le modalità di applicazione, anche differenziando l'importo in ragione della situazione reddituale della famiglia anagrafica del soggetto passivo e dell'ammontare della rendita, ivi compresa la possibilità di limitare il riconoscimento della detrazione a determinate categorie di contribuenti.

#### **Art. 8 – Dichiarazione**

1. I soggetti individuati all'articolo 4 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione, con modello messo a disposizione dal Comune, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati ed aree assoggettabili al tributo, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate.

2. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), in quanto compatibili, sono ritenute valide anche ai fini della TASI.

#### **Art. 9 – Versamenti**

1. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. 241/1997 (modello F24), nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato art. 17, in quanto compatibili.

2. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente.

3. Il soggetto passivo effettua il versamento del tributo complessivamente dovuto per l'anno in corso in due rate con la medesima scadenza stabilita dalla normativa per l'Imposta Municipale Propria, delle quali la prima entro il 16 giugno, pari all'importo dovuto per il primo semestre calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo del tributo dovuto per l'intero anno, con eventuale



conguaglio sulla prima rata versata. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Per l'anno 2014, la rata di acconto è versata con riferimento alle aliquote deliberate per l'anno in corso. In sede di prima applicazione per l'anno 2014 la scadenza per il pagamento è fissata in deroga alle scadenze di cui al comma 3 del presente articolo al 16/10/2014;.

4. Il tributo non è versato qualora esso sia inferiore a 12 euro. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

#### **Art. 10 - Rimborsi e compensazione**

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data di pagamento.
3. Le somme da rimborsare possono su richiesta del contribuente, avanzata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di TASI. La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso.
4. Non si procede al rimborso di somme fino a euro 12,00.

#### **Art. 11 - Attività di controllo e sanzioni**

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella legge n. 147 del 2013 e nella legge n. 296 del 2006.
2. Con delibera di Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
3. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
4. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
5. In caso di omesso o insufficiente versamento della TASI risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
6. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 52 euro.
7. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 52 euro.
8. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 3, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 103 a euro 516.
9. Le sanzioni di cui ai commi 6, 7 e 8 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
10. Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento qualora l'imposta dovuta non sia superiore all'importo di euro 12, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.

## **Art. 12 – Rateizzazione**

1. L'amministrazione comunale su richiesta del contribuente può concedere nella ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà, una dilazione annuale da versare in quattro rate trimestrali al tasso di interesse legale.
2. La dilazione è concessa per gli avvisi di accertamento, anche di importo complessivo, superiori a € 1.000,00, per le sole persone giuridiche l'importo deve essere superiore a € 5.000,00.
3. Il mancato pagamento, anche di due rate di seguito, comporterà l'immediata revoca della rateizzazione e l'immediato pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza delle rate non assolte.
4. Per importi superiori a € 6.000,00 dovrà essere presentata, a garanzia del debito, polizza fidejussoria o fidejussione bancaria che copra l'importo rateizzato più gli interessi con scadenza un anno dopo il termine della rateizzazione.

## **Art. 13- Riscossione coattiva**

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602 del 1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639 del 1910.
2. Non si procede alla riscossione coattiva qualora l'imposta dovuta non sia superiore all'importo di euro 12,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.

## **Art. 14 - Entrata in vigore del regolamento**

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2014.

**ALLEGATO**  
**SERVIZI INDIVISIBILI - INDICAZIONE ANALITICA DEI COSTI**  
( fac- simile di scheda )

<b>Intervento (descrizione )</b>	<b>Previsione di competenza ( importo )</b>
illuminazione pubblica	€
Personale	€
Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	€
Prestazioni di servizi	€
Trasferimenti	€
Imposte e tasse	€
<b>TOTALE</b>	€

**TOTALE COSTI SERVIZI INDIVISIBILI COPERTI DAL GETTITO TASI €**

200. B)

**COMUNE DI MONTECARLO**

PROVINCIA DI LUCCA

**L'ORGANO DI REVISIONE**

(Revisore unico)

**Oggetto: Regolamento per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (Tasi)  
- Proposta di deliberazione - Parere**

TENUTO CONTO di quanto dispone l'art.239, c.1, lett. b), D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, che, per effetto della sua sostituzione operata dall'art.3 del D.L. n.174/2012, conv. in legge n.213/2012, stabilisce come l'organo di revisione sia chiamato ad esprimere il proprio parere sulle proposte di regolamento di applicazione dei tributi locali;

VISTO lo Statuto comunale;

CONSIDERATO il Regolamento comunale di contabilità, che, al momento, non risulta recepire le modifiche sopra richiamate per la parte in cui sono definite le modalità per la resa del parere ora richiesto;

PRESO ATTO che la proposta di cui trattasi istituisce e disciplina l'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (Tasi) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, per quanto non disciplinato dalle disposizioni legislative;

RILEVA, per i profili di competenza del sottoscritto secondo il dettato dello stesso decreto n. 174,

na sostanziale congruità e coerenza della proposta rispetto alla vigente legislazione;

VISTO il parere di regolarità tecnica e contabili espressa dal competente Responsabile;

**l'Organo di revisione**

*nulla oppone in merito alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.*

Montecatini Terme, 25 luglio 2014

IL REVISORE UNICO

<b>COMUNE DI MONTECARLO</b>		
Protocollo N.	8262	
Arrivo	29 LUG. 2014	
CATEGORIA	CLASSE	FASCICOLO
V	S	
UFFICIO	S=	

dec. c)



# COMUNE DI MONTECARLO

Provincia di Lucca

## AREA FINANZIARIA

**Oggetto: :” REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE E L’APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI - TASI.**

**Parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile - art. 49 comma 1 D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.**

La sottoscritta Tiziana Benedetti, titolare dell'Area Finanziaria;

- Visti gli atti d'ufficio;
- Vista la proposta in oggetto;
- Visto il D. Lgs. 267/00.

**esprime  
parere favorevole**

ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D. Lgs. 267/00, sulla proposta in oggetto.

Li, 10.07.2014



Il Responsabile  
Rag. Tiziana Benedetti



**Comune di Montecarlo  
Provincia di Lucca**

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
F.to Vittorio Fantozzi

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. Alberto Cappello

\*\*\*\*\*

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo online il **22 AGO 2014** e vi  
rimarrà per quindici giorni consecutivi.


Montecarlo, li **22 AGO 2014**

Il Responsabile del Procedimento  
F.to Cinzia Carrara

\*\*\*\*\*

Per copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Montecarlo, li **22 AGO 2014**



Il Responsabile del Procedimento  
Cinzia Carrara

\*\*\*\*\*

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_ ai  
sensi dell'art. 134 - comma 3 – del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Il Responsabile del Procedimento  
Cinzia Carrara

\_\_\_\_\_